

## Giudici di pace: “Il Ministro Bonafede si attenga all’accordo di Governo. Fermare riforma Orlando della magistratura onoraria”

**ROMA**– Fra le tante criticità del sistema giudiziario italiano, l’unica alla quale il Ministro della Giustizia **Bonafede** non abbia sinora fatto neppure cenno è la gravissima questione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace e dei magistrati onorari, malgrado sia elencata fra i punti essenziali dell’accordo di Governo. La Giustizia in Italia si fermerebbe senza i giudici di pace ed i magistrati onorari di Tribunale e Procure, magistrati precari che trattano circa il 60% del contenzioso civile e penale di primo grado senza diritti e tutele, con un trattamento giuridico indegno di un Paese civile e democratico.



**Tutte le organizzazioni rappresentative di categoria** si sono rivolte, con lettera unitaria, al Ministro **Bonafede** senza ricevere, al momento, riscontro alcuno, neppure semplici parole di solidarietà e impegno. Percepriamo in queste prime settimane al Dicastero della Giustizia una linea di continuità con il Governo uscente e le sue riforme in larga parte inconcludenti, deleterie e incostituzionali, che ci pongono al penultimo posto in Europa in termini di efficienza della Giustizia, continuità che riscontriamo anche nella nuova composizione dei vertici dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che segue apparentemente le solite logiche correntizie dell’ **ANM**, l’ **Associazione Nazionale dei Magistrati**.

**Il nuovo Governo deve prendere atto che senza la magistratura onoraria e di pace** la Giustizia in Italia collasserebbe: occorre arrestare immediatamente l’attuazione della pessima **riforma Orlando**, che

precarizza ancor più le condizioni di lavoro ed il ruolo dei giudici di pace e dei magistrati onorari e rischia di diventare irreversibile, rendendo a quel punto vano ogni proposito di buona riforma in ogni settore della Giustizia. La risoluzione della questione della magistratura onoraria e di pace deve diventare una priorità se davvero il Governo intende uscire dalle sabbie mobili nelle quali si trova impantanata la Giustizia italiana.

## Cassazione. E' finita la festa dei parcheggi orari su cui campavano i Comuni.

✘ Una autentica bastonata legnata, quella arrivata da pochi giorni fa sulla testa dei Comuni che prosperavano rimpinguando le proprie casse comunali grazie ai parcheggi orari. A darla è stata la **Suprema Corte di Cassazione** con la sentenza numero 8282/16 con cui la Suprema Corte che ha fissato alcuni punti a favore dalla parte del cittadino. Innanzitutto le multe per chi parcheggia l'auto sulle strisce blu senza pagare il ticket sono valide solo a condizione che il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, delle aree di sosta (strisce bianche) non a pagamento, o che la zona con apposita ordinanza comunale, sia stata dichiarata di valore storico o di particolare pregio ambientale. Soltanto in questo caso – secondo la la Cassazione – non sussiste più l'obbligo di istituire l'alternanza di strisce blu (a pagamento) e strisce bianche (gratis).

**E' quindi non legittima una multa elevata all'automobilista** che ha lasciato l'auto sulle strisce blu senza pagare il ticket se nelle vicinanze del luogo dove ha parcheggiato non sono presenti delle aree di sosta gratuite ossia senza dispositivi di controllo della durata di sosta e, nello stesso tempo, il Comune non riesce a dimostrare che la zona interessata rientra tra quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

✘ **Questo significa che in un ricorso alla Prefettura** o causa dinnanzi per impugnare la contravvenzione dinanzi al giudice di pace , l'automobilista potrà dimostrare se le strisce blu non sono intervallate da strisce bianche in strade limitrofe e quindi vincere ricorso e causa. E' stata proprio la Corte di Cassazione a stabilire che è **nulla la multa per sosta in zona a pagamento senza l'esposizione del relativo 'grattino'** se il Comune non fornisce la

prova che la zona interessata possa in qualche modo rientrare in quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale e se nelle immediate vicinanze non ha provveduto a istituire un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata di sosta.

**Il secondo aspetto riguarda l'esposizione del ticket pagato per la sosta.** La *Suprema Corte* ha ricordato e chiarito che il *Codice della strada* non presenta una norma che stabilisca espressamente la posizione in cui debba essere collocato il tagliando del pagamento, ma impone solamente che questo sia visibile ai fini di agevolare il controllo da parte del vigile o dell'ausiliare del traffico. E' importante quindi, quando si tratta di un parcheggio sulle strisce blu, che i conducenti abbiano cura di segnalare in modo accessibile ai controllori l'orario di inizio della sosta, individuando una collocazione facilmente visibile nella parte anteriore della macchina. Il ticket può quindi essere appoggiato sul cruscotto o sul sedile anteriore dalla parte del passeggero, a discrezione del guidatore.

**Stop alle multe per il fuori orario.** Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato ad esprimersi sulla dibattuta questione delle **multe originate dalla sosta fuori tempo massimo sulle "strisce blu"**, in pratica quando la contravvenzione è provocata dal *"grattino scaduto"*. Con una nota (53284/2015) il Ministero ha chiarito che la disciplina dei parcheggi all'interno dei centri abitati è di competenza del Comune, il quale dovrà regolamentarla per consentire un'organizzazione in linea con le peculiari esigenze che coinvolgono gli spazi e le aree cittadine.

**La sanzione è difatti legittima solo in caso di sosta regolamentata**, espressione che stante la sua genericità ha provocato numerose critiche ed alimentato i ricorsi al giudice di pace. Il Ministero ha pertanto precisato che **una sosta regolamentata "non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa, ma deve essere sostenuta da misure più articolate e specifiche"** tali da rispondere alle concrete e motivate esigenze della mobilità che ne hanno determinato l'adozione. La sola tariffazione non è dunque elemento sufficiente, ma può semmai *"costituire un ausilio alla corretta attuazione della disciplina"*.



L'ordinanza comunale dovrà in particolare indicare **quando è necessario il pagamento del ticket**, in sostanza **in quali fasce orarie, in quali giorni della settimana** (festivi e/o feriali) e **per quali categorie di veicoli**. Solo in presenza di tale regolamentazione la contravvenzione per sosta oltre il limite di tempo (già pagato) sarà ritenuta valida. Le multe per veicolo parcheggiato oltre tempo massimo, in assenza di regolamentazione, saranno invece invalide.

Diversa la situazione laddove **la sosta non sia regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato** (es. parcheggi pubblici in cui non è previsto limite di durata a fronte del pagamento di una somma). In tal caso il Ministero ritiene che *“i l protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento, non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una **inadempienza contrattuale**“*; quindi, in caso di sfioramento del limite temporale, l'ente creditore potrà recuperare le tariffe non riscosse (il pagamento della sosta residua) attivando le procedure coattive ex lege e prevedendo eventualmente anche una penale.

---

## Iva su bollette, consumatore vince contro Enel. “Quella sulle accise non va pagata”

di Marco Ginanneschi

La tenacia di una singola persona può ottenere risultati inaspettati per molti. E' il caso di un consumatore veneziano che ha fatto ricorso contro **Enel** per contestare la famigerata **“tassa sulla tassa”**, ossia la quota di **Iva** sulla **bolletta** di gas ed elettricità calcolata anche sulle **accise**. E ha vinto: un **giudice di pace** di Venezia ha stabilito, con un decreto ingiuntivo, che l'odiosa **doppia imposta** è **illegittima** e quanto versato in più va restituito. Così Enel dovrà rimborsare al cliente 103,78 euro, più **interessi espese**. Successivamente lo Stato, trattandosi di una tassa che finisce nelle casse dell'erario, li restituirà alla società dopo la nota di variazione annuale sull'Iva. Le fatture contestate sono 8 per la fornitura di **gas** e 12 per **l'elettricità**.

**Nel decreto il giudice richiama il principio** stabilito dalla **Corte di Cassazione** a sezioni unite nella sentenza 3671/97, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra. Il decreto ingiuntivo è passato in **giudicato** visto che **Enel** non aveva fatto opposizione. Probabilmente perché la società ha ritenuto di non essere lei a dover contestare il ricorso, visto che l'imposta è stabilita da una legge dello Stato. L'intera vicenda nasce dalla campagna portata avanti dai consumatori per ottenere il rimborso dell'Iva indebitamente pagata dai cittadini sulla **Tassa dei rifiuti** (Tia), che infatti è citata nella sentenza.

Battaglia vinta, quella, visto che la nuova **Tari** non prevede più il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

**La cifra da rimborsare di per sé non è alta** ed è facile pensare che sia meglio pagare piuttosto che imbarcarsi in un lungo percorso giudiziario, anticipando anche le spese legali e amministrative. A questo punto la palla passa all'**Enel** che avrà l'obbligo di un risarcimento in questo caso pari a 103,78 euro, a cui dovranno aggiungersi interessi e spese per otto fatture contestate per la fornitura del gap e 12 per l'elettricità. Toccherà allo Stato poi restituire tale somma all'Enel dopo la variazione annuale sull'Iva.

**Eppure, dal sassolino può venir giù una valanga.** E questa volta a favore dei consumatori. Secondo l'**Associazione Amici dei Consumatori**, che da tempo contesta l'applicazione di questa "tassa sulla tassa", si tratta di una "storica sentenza". Stando alle stime dell'associazione, senza l'Iva sulle accise una famiglia media con un consumo di 1.400 metri cubi di gas pagherebbe ogni anno tra i 50 e i 75 euro in meno di bolletta. L'associazione ha già dato mandato alla propria Consulta giuridica di studiare le modalità di intervento e di **ricorso** per far ottenere a tutti i consumatori il rimborso di quanto pagato in più. E fa sapere che, grazie a questa sentenza, interverrà con ancora più forza "affinché l'imposizione dell'Iva su tali tributi sia cancellata definitivamente e venga messa la parola fine a questo vero e proprio abuso".

**Secondo il sito Qualenergia**, la decisione del giudice crea un precedente che potrebbe aprire un **buco miliardario** nelle casse dell'erario: se tutti i circa 21 milioni di utenti domestici italiani facessero ricorso e fosse loro garantito un rimborso paragonabile a quello che **Enel** deve versare all'utente veneziano, il danno per lo Stato ammonterebbe a oltre 2 miliardi di euro. Senza contare che una sentenza del genere potrebbe applicarsi anche per altri prodotti sui quali si paga l'Iva sulle accise, come la **benzina** e il **gasolio**. In questo caso i risarcimenti lieviterebbero ulteriormente, a beneficio degli automobilisti.